

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 958)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEGGIERI, ZUGNO, DE MARZI, SCARDACCIONE, SALERNO,
CAROLLO e TIRIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1973

Norme per il conseguimento della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici da parte di mutilati e minorati fisici

ONOREVOLI SENATORI. — L'impiego sempre più largo di mezzi meccanici nei lavori agricoli anche in zone del Paese nelle quali tradizionalmente venivano usati mezzi di trasporto a trazione animale evidenzia la necessità di un aggiornamento della regolamentazione circa il rilascio delle patenti di guida per macchine agricole per carrelli e macchine operatrici.

La materia è attualmente regolata dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e dal relativo regolamento di applicazione (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

L'articolo 80, comma quarto, del citato testo unico stabilisce che « i mutilati o minorati fisici per i quali è necessario prescri-

vere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria *F*; qualora però non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali minorati fisici, la patente ad uso privato per autoveicoli e motocicli delle categorie *A* e *B*, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozze ed alle autovetture o a determinati tipi di essi ».

Restano, quindi, esclusi i minorati fisici aspiranti al conseguimento della patente per macchine agricole, per carrelli e per macchine operatrici. L'articolo 475 del regolamento ribadisce che per conseguire le patenti delle citate categorie « occorre possedere i requisiti fisici e psichici richiesti per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per motoveicoli e autoveicoli delle categorie *A* e *B* ». Gli stessi requisiti sono richiesti in sede di conferma di validità del-

la patente posseduta (articolo 485 del Regolamento).

Se si considera che l'onorevole Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con circolare n. 15 del 5 aprile 1971 ha elevato dal valore di 55 Cv/tonn a 80 Cv/tonn il limite massimo della potenza specifica delle autovetture che possono essere guidate da mutilati o minorati fisici, e che inoltre gli Uffici provinciali della motorizzazione civile possono consentire deroghe a tale limitazione, se il conducente è in possesso di patente da almeno due anni, fino al limite massimo di 90 Cv/tonn, appare perlomeno ingiusto che a un cittadino minorato fisico venga preclusa la possibilità di conseguire, nei modi previsti dalla legge, la patente di guida per mezzi adibiti esclusivamente per lavoro e quasi

sempre operanti fuori strada, la cui velocità massima consentita è di 40 Km/h se muniti di pneumatici e di 15 Km/h se muniti di altri sistemi di locomozione.

L'esigenza di rivedere le disposizioni di legge in vigore risulta di essenziale interesse per l'attività di una vasta categoria di cittadini: agricoltori, contadini, operai che invocano un provvedimento che li tolga da una umiliante situazione di discriminazione nei riguardi di altri cittadini che, pur colpiti da uguale minorazione fisica, sono nella possibilità di conseguire la patente che li abilita a condurre veicoli a motore capaci di raggiungere velocità anche molto elevate.

In considerazione di quanto sopra si ravvede l'opportunità di proporre il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme che regolano il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B ad uso privato per i mutilati e minorati fisici di cui all'articolo 80, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono applicabili anche ai minorati aspiranti al conseguimento delle patenti per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Art. 2.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, in sede tecnica, provvederà a stabilire, con suo decreto, le condizioni particolari per eventuali adattamenti dei veicoli in relazione alle minorazioni fisiche o alle mutilazioni dei titolari di patenti per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.